



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Segreteria di Stato della migrazione SEM

Maggio 2024

Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Compendio

La mozione 22.3392 «Estensione del disciplinamento per i casi di rigore per l'accesso alla formazione professionale», depositata dalla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) il 29 aprile 2022, incarica il Consiglio federale (CF) di adeguare le basi legali in modo da rendere più facile l'accesso alla formazione professionale dei richiedenti l'asilo respinti e dei sans papiers. La mozione è stata adottata dal Consiglio nazionale (CN) l'8 giugno 2022, e dal Consiglio degli Stati (CS) il 14 dicembre 2022.

Dal 21 giugno al 12 ottobre 2023, il Consiglio federale (CF) ha posto in consultazione un avamprogetto di modifica dell'articolo 30a capoverso 1 lettera a dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) volto a mettere in atto la mozione 22.3392. Esso propone di ridurre il periodo minimo di frequenza della scuola dell'obbligo a due anni (al posto dei cinque anni previsti attualmente), nonché di estendere a due anni (anziché un anno) il termine per presentare una domanda di permesso di dimora per casi di rigore in vista dello svolgimento di una formazione professionale di base. Le altre condizioni di ammissione derivanti dalla legge sull'asilo (art. 14 cpv. 2 LAsi), dalla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI) e dall'OASA (art. 30a cpv. 1 lett. b-f e cpv. 2 e 3) restano invariate.

Nel quadro della consultazione, il DFGP ha organizzato un incontro informativo e di discussione sulla regolamentazione dei casi di rigore e l'accesso alla formazione professionale di base. Una sintesi dei pareri dei partecipanti a questa riunione, formulati indipendentemente dalle prese di posizioni scritte trasmesse nel contesto formale della procedura di consultazione, figura in un capitolo distinto (cap. 6) del presente rapporto.

In totale sono pervenute 75 prese di posizione, espresse da 25 Cantoni, 4 partiti politici, 2 associazioni mantello dei Comuni e delle città, 4 associazioni mantello dell'economia e altre 34 organizzazioni interessate. Tra gli organismi invitati a pronunciarsi, un Cantone (GR), un'associazione mantello dei Comuni e delle città (ACS), i Tribunali federali (TF, TAF) e un'organizzazione appartenente alle altre cerchie interessate (CDDGP) hanno espressamente rinunciato a esprimere un parere.

In sostanza, la maggioranza dei Cantoni (17), due partiti politici (I Verdi e il PSS), un'associazione mantello dei Comuni e delle città (UCS), due associazioni mantello dell'economia (Travail.Suisse, USS) e tutti i terzi interessati condividono l'avamprogetto. Sol tanto due Cantoni favorevoli auspicano un aumento del periodo minimo di frequenza scolastica dai due anni proposti a tre anni. La maggior parte degli altri partecipanti che sostengono l'avamprogetto sollecita un'estensione del termine per presentare una domanda di permesso di dimora a cinque anni (anziché due) e una modifica della prassi corrente relativa alla durata minima del soggiorno in Svizzera necessaria per ottenere il permesso in questione.

Una minoranza dei Cantoni (7), due partiti politici (PLR, UDC) e due associazioni mantello dell'economia (USAM, USI) si oppongono all'avamprogetto nel suo complesso, considerato un passo nella direzione sbagliata.

I partecipanti hanno inoltre avanzato numerose proposte in merito alla regolamentazione e al trattamento dei casi di rigore in generale.

Indice

1.	Situazione iniziale	4
2.	Svolgimento della procedura di consultazione.....	4
3.	Sintesi dei risultati della procedura di consultazione	5
4.	Sintesi delle principali osservazioni e proposte formulate nel quadro della consultazione	6
5.	Principali risultati e proposte	9
5.1	Cantoni	9
5.2	Partiti politici	16
5.3	Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città, delle regioni di montagna e dell'economia	19
5.4	Tribunali federali	21
5.5	Altre cerchie interessate.....	21
6.	Sintesi dei pareri espressi in occasione dell'incontro informativo e di discussione del 5 settembre 2023.....	28
7.	Elenco dei partecipanti che hanno risposto	30

1. Situazione iniziale

La mozione 22.3392 «Estensione del disciplinamento per i casi di rigore per l'accesso alla formazione professionale», depositata dalla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) il 29 aprile 2022, incarica il Consiglio federale (CF) di adeguare le basi legali in modo da rendere più facile l'accesso alla formazione professionale dei richiedenti l'asilo respinti e dei sans papiers.

Nella sua presa di posizione del 25 maggio 2022, il Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione, affermando in sostanza di aver già esaminato la necessità di modificare l'articolo 30a OASA nel suo rapporto del 21 dicembre 2020 in risposta al postulato (18.3381) della CIP-N «Per un'ampia analisi della problematica dei sans papiers».

Il Consiglio nazionale (CN) e il Consiglio degli Stati (CS) hanno adottato la mozione rispettivamente l'8 giugno 2022 e il 14 dicembre 2022.

Dal 21 giugno al 12 ottobre 2023, il Consiglio federale (CF) ha posto in consultazione un avamprogetto di modifica dell'articolo 30a capoverso 1 lettera a OASA. Per gli stranieri senza statuto di soggiorno regolare (sans papiers) e i richiedenti l'asilo respinti, esso propone di ridurre il periodo minimo di frequenza scolastica a due anni (al posto dei cinque anni previsti attualmente) nonché di estendere a due anni (anziché un anno) il termine per presentare una domanda di permesso di dimora per casi di rigore in vista dello svolgimento di una formazione professionale di base. Le altre condizioni di ammissione derivanti dalla legge sull'asilo (art. 14 cpv. 2 LAsi), dalla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI) e dall'OASA (art. 30a cpv. 1 lett. b-f e cpv. 2 e 3) restano invariate.

Nel quadro della procedura di consultazione, il 5 settembre 2023 il DFGP ha organizzato un incontro informativo e di discussione. Una sintesi dei pareri dei partecipanti a questa riunione, espressi indipendentemente dalle prese di posizioni scritte trasmesse nel contesto formale della procedura di consultazione, figura nel cap. 6.

2. Svolgimento della procedura di consultazione

In ossequio all'articolo 3 capoverso 1 lettera d della legge del 18 marzo 2005 sulla consultazione, è stata indetta una procedura di consultazione, iniziata il 21 giugno e conclusasi il 13 ottobre 2023.

Il presente rapporto offre una sintesi dei risultati della consultazione. Un elenco dei partecipanti che si sono pronunciati figura al cap. 7. Per maggiori dettagli sulle argomentazioni, si rinvia al testo con i pareri originali¹. Il rapporto indica se l'avamprogetto è stato accolto positivamente o con riserve (proposte di emendamenti, osservazioni particolari) oppure se è stato respinto. Se un partecipante approva l'avamprogetto nel suo complesso, si dà per acquisito che accetta tutte le modifiche proposte salvo quelle criticate espressamente. Se invece lo rifiuta nel suo insieme, si parte dal presupposto che respinge tutte le modifiche proposte tranne quelle approvate espressamente.

¹ Le prese di posizione espresse nel quadro della procedura di consultazione sono disponibili su www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2023 > DFGP.

3. Sintesi dei risultati della procedura di consultazione

In totale sono pervenute 75 prese di posizione, espresse da 25 Cantoni, 4 partiti politici, 2 associazioni mantello dei Comuni e delle città, 4 associazioni mantello dell'economia e altre 34 organizzazioni interessate.

In totale, 15 Cantoni approvano le condizioni temporali previste dall'avamprogetto (**AG, AI, BS, GE, JU, NE, OW, SG, SH, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH**). Benché favorevoli alle modifiche proposte, due Cantoni propongono di aumentare a tre anni il periodo minimo di frequenza della scuola dell'obbligo in Svizzera (**BL, LU**). Tra i Cantoni che salutano le condizioni temporali dell'avamprogetto, sette esprimono delle riserve o avanzano proposte su altri temi (**NE, SG, SH, UR, VD, TI, ZG**). Sette Cantoni si oppongono invece all'avamprogetto (**AR, BE, FR, GL, NW, SO, TG**), mentre uno ha rinunciato a pronunciarsi (**GR**).

Due partiti (**I Verdi** e il **PSS**) sono favorevoli all'avamprogetto e propongono di estendere le condizioni temporali o emendamenti su altri temi. Due partiti politici (il **PLR** e l'**UDC**) si oppongono invece alla proposta di modifica nel suo complesso.

Tra le associazioni mantello dei Comuni, delle città e dell'economia che operano a livello nazionale, **Travail.Suisse** è favorevole all'avamprogetto, come pure l'**UCS** e l'**USS**, che sollecitano condizioni temporali meno restrittive. L'**USAM** e l'**USI** respingono invece l'avamprogetto nel suo complesso.

La grande maggioranza delle organizzazioni interessate condivide l'avamprogetto, considerato un passo nella giusta direzione, ma avanza pure proposte di modifica volte a rendere meno rigide le condizioni temporali previste (**AUSL, CP, Freikirchen Schweiz** e **GastroSuisse** lo approvano senza chiedere modifiche, **ACES, Anlaufstelle für Sans-Papiers Basel, Asylex, Berner Beratungsstelle für sans-papiers, Caritas, CFM, CDI, CRS, CSD, CSP, EERS, Futuri Stiftung, GDS, IS, NCBI+FS, NKS, OSAR, Plateforme sans-papiers suisse, Sans-Papiers Beratungsstelle Luzern, Sans-papiers Genève, SCCA, SCCH, SFM, Solinetz, SOSF, SOS, Verein «Bildung für alle – jetzt!», VPOD** sollecitano invece dei cambiamenti). Una maggioranza è favorevole al periodo minimo di scolarità obbligatoria di due anni, ma auspica anche una modifica nella prassi di trattamento delle domande di permesso di dimora per casi di rigore dopo l'entrata in vigore dell'avamprogetto, nonché, in un secondo momento, un adeguamento del termine di cinque anni previsto dall'articolo 14 capoverso 2 della legge sull'asilo, come pure l'estensione a cinque anni del termine per la presentazione della domanda di permesso di dimora. Per la maggior parte delle organizzate interessate, l'avamprogetto dovrebbe inoltre prevedere ulteriori allentamenti della legislazione attuale al fine di agevolare l'accesso alla formazione professionale di base dei richiedenti l'asilo respinti e dei sans papier e di rendere meno restrittive le condizioni di soggiorno di questi ultimi e dei loro familiari.

L'**ASM** non si oppone formalmente all'avamprogetto ma ne mette in discussione gli obiettivi, sottolineando che le facilitazioni previste sono in contraddizione con lo statuto giuridico dei soggetti interessati, dato che si tratta di persone che soggiornano illegalmente in Svizzera tenute a lasciare il Paese.

Tra gli organismi invitati a pronunciarsi, **ACS, CCDGP, TAF** e **TF** hanno espressamente rinunciato a esprimere un parere.

4. Sintesi delle principali osservazioni e proposte formulate nel quadro della consultazione

a) Finalità dell'avamprogetto

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione approva l'avamprogetto: si tratta di 17 Cantoni (**AG, AI, BS, GE, JU, OW, VS, ZH** e, con riserve o proposte, **BL, LU, NE, SG, SH, TI, UR, VD, ZG**), 2 partiti politici (**I Verdi** e il **PSS**), 3 associazioni mantello dei Comuni, delle città e dell'economia (**Travail.Suisse, USS, UCS**) e 34 organizzazioni che rientrano tra le cerchie interessate (**AUSL, CP, Freikirchen Schweiz** e **GastroSuisse** senza riserve o proposte; **ACES, Anlaufstelle für Sans-Papiers Basel, ASM, Asylex, Berner Beratungsstelle für sans-papiers, Caritas, CDI, CFM, CRS, CSD, CSP, EERS, Futuri Stiftung, GDS, IS, NCBI+FS, NKS, OSAR, Plateforme sans-papiers suisse, Sans-Papiers Beratungsstelle Luzern, Sans-papiers Genève, SCCA, SCCH, SFM, Solinetz, SOS, SOSF, Verein «Bildung für alle – jetzt!», VPOD**).

Pur essendo favorevoli all'avamprogetto, diversi partecipanti auspicano una modifica delle condizioni temporali (cfr. lettere b-c) o altre misure per agevolare l'accesso alla formazione professionale di base a chi soggiorna illegalmente in Svizzera (cfr. lettere d-f). Soprattutto tra le cerchie interessate, si contano anche numerose prese di posizione che avrebbero gradito allentamenti di maggiore portata per rendere più incisivo l'avamprogetto.

Una minoranza, composta da 7 Cantoni (**AR, BE, FR, GL, NW, SO, TG**), 2 partiti politici (**PLR, UDC**) e 2 organizzazioni mantello dell'economia (**USAM, USI**), si oppone all'avamprogetto. Secondo quest'ultima, da un lato la regolamentazione vigente è sufficiente (**AR, BE, FR, GL, SO**). Dall'altro, la riduzione dei termini, e in particolare del periodo minimo di scolarità obbligatoria, è ritenuta incoerente con altre condizioni temporali e di ammissione dettate dalla LAsi (benché favorevoli all'avamprogetto, anche **UR, SG** e **ASM** sottolineano quest'aspetto) e dalla LStrl per quanto riguarda il rilascio di un permesso di dimora per casi di rigore: ne consegue una disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di stranieri, tra cui le persone che soggiornano illegalmente in Svizzera che non svolgono una formazione professionale di base (**AR, BE, GL, NW, TG, USAM, USI**). In un periodo di scolarità obbligatoria così ridotto, non è peraltro possibile acquisire le competenze linguistiche necessarie per svolgere una formazione professionale di base (**SO, USI, USAM**). L'avamprogetto è infine considerato un fattore di attrazione per la migrazione illegale e una sua approvazione rappresenterebbe un passo nella direzione sbagliata, soprattutto alla luce dell'inasprimento della situazione migratoria (**SO, PLR, UDC**).

GR, ACS, CCDGP, TAF e **TF** e hanno rinunciato a esprimersi.

b) Periodo minimo di scolarità obbligatoria di due anni (art. 30a cpv. 1 lett. a AP-OASA)

I partecipanti sono in prevalenza favorevoli al termine proposto (**AG, AI, BS, GE, JU, NE, OW, SG, SH, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, PSS, I Verdi, ACES, Anlaufstelle für Sans-Papiers Basel, Asylex, Berner Beratungsstelle für sans-papiers, Caritas, CP, CRS, CSP, EERS, Futuri Stiftung, GDS, IS, NCBI+FS, NKS, OSAR, Plateforme sans-papiers suisse, Sans-Papiers Beratungsstelle Luzern, Sans-papiers Genève, SCCA, SCCH, Solinetz, SOS, SOSF, Travail.Suisse, UCS, USS, Verein «Bildung für alle – jetzt!», VPOD**).

Due Cantoni (**BL, LU**) lo ritengono invece troppo breve e quindi propongono di aumentarlo a tre anni.

SG e **UR** sono favorevoli all'avamprogetto ma, come una parte dei suoi oppositori, sottolineano che il periodo di due anni è in contraddizione con l'obbligo di lasciare la Svizzera dopo una decisione d'asilo negativa, un punto di vista condiviso anche dall'**ASM**. **VD** auspica che tale termine venga sancito a livello di legge.

Una minoranza chiede di stralciare il requisito relativo alla frequenza scolastica, visto l'obbligo di tenere conto anche dei criteri d'integrazione (art. 58a cpv. 1 LStrl) e delle altre condizioni dell'articolo 30a capoverso 1 lettere b-f OASA (**PSS, Anlaufstelle für Sans-Papiers Basel, Berner Beratungsstelle für Sans-Papiers, CDI, CSD, Sans-Papiers Beratungsstelle Luzern, Sans-papiers Genève, Solinetz, UCS, VPOD**). A tale proposito, **ASM** si chiede se sia veramente necessario stabilire un termine preciso, anche se modificato, nell'articolo 30a capoverso 1 lettera a OASA, dato che le autorità migratorie cantonali competenti decidono comunque caso per caso, nei limiti del loro potere di apprezzamento, in merito al rilascio o al rifiuto di un permesso di dimora anche qualora le condizioni temporali dell'articolo 30a OASA siano soddisfatte.

Per il **PSS, I Verdi, l'USS** e la maggioranza delle cerchie interessate (**ACES, Anlaufstelle für Sans-Papiers Basel, Asylex, Berner Beratungsstelle für sans-papiers, Caritas, CRS, CSP, EERS, Futuri Stiftung, GDS, IS, NCBI+FS, NKS, OSAR, Plateforme sans-papiers suisse, Sans-Papiers Beratungsstelle Luzern, Sans-papiers Genève, SCCA, SCCH, Solinetz, SOS, SOSF, Verein «Bildung für alle – jetzt!», VPOD**), l'attuazione dell'avamprogetto dovrà essere accompagnata da una modifica della prassi. I suddetti partecipanti chiedono che le autorità competenti procedano all'esame delle domande di permesso di dimora dei sans papiers a partire da due anni di frequenza scolastica, indipendentemente dalla durata totale del soggiorno delle persone in questione, e che tale nuova prassi sia applicata anche alle domande presentate dai loro familiari se – a prescindere dalla durata del soggiorno in Svizzera – sono adempiuti i criteri d'integrazione (art. 58a LStrl).

Secondo **PSS, UCS, ACES, Asylex, Berner Beratungsstelle für sans-papiers, Caritas, CRS, CSP, EERS, GDS, IS, NCBI+FS, NKS, OSAR, Plateforme sans-papiers suisse, Sans-Papiers Beratungsstelle Luzern, Sans-papiers Genève, SCCH e SOS**, in un secondo momento occorrerà ridurre il soggiorno minimo di cinque anni in Svizzera di cui all'articolo 14 capoverso 2 LAsi al fine di agevolare l'accesso alla formazione professionale dei richiedenti l'asilo respinti dopo due anni di permanenza in Svizzera. **Futuri Stiftung, SCCA, Solinetz, SOSF, Verein «Bildung für alle – jetzt!» e VPOD** sottolineano che è fondamentale adeguare da subito in tal senso la legge sull'asilo.

L'**UCS** propone anche la soppressione del termine «ininterrottamente» nell'articolo 30a capoverso 1 lettera a OASA e la sostituzione dell'espressione «offerte di formazione transitoria senza attività lucrativa» con «offerte di formazione riconosciute dallo Stato» in modo da poter tenere conto anche di altri tipi di formazione, una posizione condivisa anche da **NE**.

Secondo **USAM e USI**, contrari all'avamprogetto, appena due anni di frequenza scolastica in Svizzera non garantiscono un'integrazione linguistica sufficiente e rendono anche difficile il passaggio a una formazione professionale di base. Anche l'**UDC** è di questo avviso. Il **CP**, favorevole all'avamprogetto, sottolinea che occorre continuare a esigere un periodo minimo di scolarità obbligatoria in Svizzera per rispettare i criteri d'integrazione.

c) Termine di due anni per presentare una domanda di permesso di dimora dopo la conclusione della scuola dell'obbligo in Svizzera (art. 30a cpv. 1 lett. a AP-OASA)

La maggioranza dei Cantoni e alcune associazioni mantello dei Comuni, delle città e dell'economia approvano l'estensione da uno a due anni del termine per presentare una domanda di permesso di dimora dopo la fine della scolarità obbligatoria (**AG, AI, BL, BS, GE, JU, LU, NE, OW, SG, SH, TI, UR, VS, ZG, ZH, Travail.Suisse, UCS**). L'**USS**, anch'essa favorevole, propone di allungare ulteriormente tale periodo, senza però indicare un termine preciso.

Secondo il **PSS, I Verdi** e la maggior parte delle cerchie interessate (**Asylex, Beratungsstelle Luzern, CRS, CSP, GDS, IS, NCBI+FS, NKS, OSAR, Plateforme sans-papiers Sans-Papiers, Sans-papiers Genève, SCCA, SCCH, Solinetz, SOS, SOSF, Stiftung Futuri, Ve-**

rein «**Bildung für alle – jetzt!**», **VPOD**), il limite di tempo previsto dall'avamprogetto, pur costituendo un passo nella giusta direzione, andrebbe ulteriormente aumentato a cinque anni.

Tra i partecipanti che sollecitano una soglia di cinque anni, una minoranza si dichiara pure favorevole alla soppressione tout court di questo termine oppure la chiede formalmente (**Anlaufstelle für Sans-Papiers Basel**, **Berner Beratungsstelle für sans-papiers**, **CRS**, **CSP**, **Verein «Bildung für alle – jetzt!**; richiesta formale: **ACES**, **Caritas**, **CSD**, **EERS**).

Altre misure proposte

d) Pre-esame anonimo delle domande

Tra i Cantoni, soltanto **BE**, **LU**, **NE**, **TG** e **ZG** si sono pronunciati al riguardo. **LU** afferma di seguire tale prassi. **ZG** propone che l'articolo 30a capoverso 1 lettera f OASA venga interpretato in modo tale da non rendere necessaria l'identificazione dei genitori della persona in formazione. **NE** e **TG**, rispettivamente favorevoli e contrari all'avamprogetto, salutano invece il mantenimento dell'obbligo di rivelare la propria identità. Per **BE**, che si oppone all'avamprogetto, è poco probabile che una persona che in precedenza ha rifiutato di rivelare la propria identità sia disposta a farlo pur di poter svolgere una formazione professionale di base.

PSS, **I Verdi**, **UCS**, **USS** e una maggioranza delle cerchie interessate (**ACES**, **Anlaufstelle für Sans-Papiers Basel**, **Asylex**, **Berner Beratungsstelle für Sans-Papiers**, **Caritas**, **CDI**, **CFM**, **CRS**, **CSD**, **CSP**, **EERS**, **Futuri Stiftung**, **GDS**, **IS**, **NCBI+FS**, **NKS**, **OSAR**, **plateforme sans-papiers**, **Sans-Papiers Beratungsstelle Luzern**, **Sans-papiers Genève**, **SCCH**, **SFM**, **Solinetz**, **SOS**, **SOSF**, **Verein «Bildung für alle – jetzt!**», **VPOD**) chiedono di prevedere un pre-esame anonimo della domanda di permesso di dimora. Una parte delle cerchie interessate chiede una modifica dell'articolo 30a capoverso 1 lettera f OASA del seguente tenore: «Nel quadro del pre-esame della domanda si rinuncia alla divulgazione dell'identità».

e) Disposizione transitoria per i richiedenti l'asilo respinti

SH, **PSS** e **USS** auspicano l'introduzione di una disposizione transitoria per i richiedenti l'asilo respinti. Sono dello stesso avviso anche **ACES**, **Asylex**, **Caritas**, **CDI**, **CRS**, **CSD**, **CSP**, **IS**, **NKS**, **OSAR**, **SCCH** e **SOS**: alcuni di questi partecipanti propongono la creazione di un nuovo articolo 91e AP-OASA che preveda il rilascio di un permesso di dimora per casi di rigore, in deroga alle condizioni temporali previste dall'avamprogetto (art. 30a cpv. 1 lett. a AP-OASA), per i richiedenti l'asilo respinti ancora residenti in Svizzera e che, per via di una decisione d'asilo negativa, nei cinque anni precedenti all'entrata in vigore della modifica hanno dovuto interrompere o non hanno potuto iniziare una formazione professionale di base già avviata o concordata in maniera vincolante. Le altre condizioni dell'articolo 30a capoverso 1 OASA (lettere b-f) devono essere soddisfatte.

f) Estensione delle condizioni d'ammissione previste dall'avamprogetto alla formazione terziaria

PSS, **Anlaufstelle für Sans-Papiers Basel**, **Futuri Stiftung**, **GDS**, **Sans-Papiers Beratungsstelle Luzern**, **SCCA**, **SOFS**, **Solinetz**, **Verein «Bildung für alle – jetzt !»** e **VPOD** auspicano che le condizioni previste dall'avamprogetto siano estese allo svolgimento di una formazione terziaria. Secondo taluni, la SEM e la SEFRI dovrebbero elaborare un catalogo delle formazioni iniziali autorizzate (in aggiunta alla formazione professionale di base).

g) Accesso all'aiuto sociale e condizioni di alloggio per i richiedenti l'asilo respinti in vista della conclusione di una formazione professionale di base

ACES, Caritas, CDI, CFM, CRS, EERS, IS, NCBI+FS, NKS, OSAR, SCCA, Solinetz, SOS, SOSF, Stiftung Futuri, VPOD approvano la revisione delle istruzioni della SEM (proroga del termine di partenza per i richiedenti l'asilo respinti in vista della conclusione di una formazione professionale di base già iniziata; messa in atto della mozione Markwalder 20.3322).

Secondo **ACES, Caritas, CRS, IS, NCBI+FS, NKS, OSAR, SCCH** e **SOS** occorre eventualmente prevedere un'eccezione per le persone interessate e le loro famiglie conformemente all'articolo 82 capoverso 2^{bis} LAsi per consentire di concedere l'aiuto sociale ai richiedenti d'asilo colpiti da una decisione d'allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza (art. 82 cpv. 1 LAsi). In un secondo momento bisognerebbe poi creare una base legale formale a tale scopo.

ACES, IS, NCBI+FS, NKS, OSAR, SCCH e **SOS** raccomandano inoltre che le autorità cantonali competenti permettano alle persone che svolgono una formazione professionale di base di continuare a vivere nella loro abitazione attuale e non in strutture del soccorso d'emergenza (applicazione dell'art. 82 cpv. 3^{bis} LAsi da parte delle autorità cantonali competenti).

Pure **CDI, CFM** e **UCS** si sono espressi in tal senso, ritenendo che debbano essere trovate delle soluzioni.

5. Principali risultati e proposte

5.1 Cantoni

In sintesi

Approvazione: **AG, AI, BS, GE, JU, OW, VS, ZH**

Approvazione con riserve / proposte: **BL, LU, NE, SG, SH, TI, UR, VD, ZG**

Rifiuto: **AR, BE, FR, GL, NW, SO, TG**

Rinuncia a esprimersi: **GR**

Approvazione: **AG, AI, BS, GE, JU, OW, VS** e **ZH** sostengono l'avamprogetto. **BL, LU, NE, SG, SH, TI, UR, VD, ZG** lo approvano ma esprimono riserve o formulano proposte. **BL** e **LU** propongono di aumentare il periodo minimo di scolarità obbligatoria a tre anni, mentre tutti i restanti Cantoni favorevoli all'avamprogetto condividono le condizioni temporali previste.

a) Osservazioni specifiche sull'avamprogetto e i suoi obiettivi

Per **AG** e **GE**, la regolamentazione attuale è troppo restrittiva.

LU, **NE** e **SH** constatano che l'accesso alla formazione professionale di base rimarrà difficile anche con la modifica prevista.

BL sottolinea che l'avamprogetto appare sensato e risponde all'esigenza espressa di agevolare l'accesso alla formazione professionale di base dei sans papiers e dei richiedenti l'asilo respinti.

Secondo **LU** e **ZG** è importante che, in analogia alla decisione relativa allo statuto di protezione S, i giovani possano ottenere un diploma del livello secondario II, e ciò indipendentemente dal loro statuto di soggiorno in Svizzera.

ZG sottolinea che, considerata l'accelerazione della procedura d'asilo entrata in vigore il 1° marzo 2019, la modifica proposta troverà applicazione solo in pochissimi casi. Anche secondo **VS**, l'aumento delle domande di permesso di dimora dovuto all'avamprogetto sarà minimo. **UR** ritiene per contro che quest'ultimo comporterà un incremento del numero di domande e, dunque, del carico di lavoro non solo per le autorità cantonali, ma anche per la Segreteria di Stato della migrazione (SEM).

SG non si oppone all'avamprogetto, ritenendo moderate le modifiche proposte in quanto le rimanenti condizioni d'ammissione restano inalterate. **SG** e **UR** sottolineano tuttavia che gli allentamenti previsti sono in contraddizione con una decisione d'asilo negativa passata in giudicato e l'obbligo di lasciare la Svizzera.

JU plaude al fatto che, per quanto riguarda le condizioni che i richiedenti l'asilo respinti e i sans papiers devono soddisfare per poter ottenere un permesso di dimora, tra le diverse varianti prese in considerazione si sia optato per una riduzione del periodo di scolarità obbligatoria in Svizzera mantenendo al tempo stesso inalterata la durata minima di soggiorno in Svizzera (art. 14 cpv. 2 LAsi, art. 30 cpv. 1 lett. a LStrl e giurisprudenza dei Tribunali federali). **ZG** condivide tale opinione, precisando che non vanno creati nuovi incentivi a un'immigrazione supplementare o illegale.

b) Osservazioni specifiche e proposte in merito alla riduzione della scolarità obbligatoria a due anni (art. 30a cpv. 1 lett. a AP-OASA)

In generale

AG, **AI**, **BS**, **GE**, **JU**, **NE**, **OW**, **SG** (con riserve, cfr. lett. a), **SH** (con riserve, cfr. qui di seguito), **TI**, **UR** (con riserve, cfr. lett. a precedente), **VD** (con riserve, cfr. qui di seguito), **VS**, **ZG** e **ZH** sostengono la riduzione a due anni del periodo minimo di scolarità obbligatoria.

Secondo **SH**, con soli due anni di frequenza ininterrotta della scuola dell'obbligo è difficile acquisire le competenze e conoscenze linguistiche necessarie per svolgere una formazione professionale di base e adempiere i criteri d'integrazione stabiliti dalla LStrl e dalla LAsi.

VD condivide la riduzione del periodo minimo di scolarità obbligatoria, ma ritiene che tale principio vada ancorato a livello di legge e non di ordinanza. Inoltre sottolinea che l'avamprogetto produrrà scarsi effetti pratici, dato che dall'entrata in vigore dell'articolo 30a OASA VD ha sottoposto per approvazione alla SEM soltanto dieci casi che ottemperavano i requisiti dell'articolo in questione. La riduzione del periodo di frequenza scolastica richiesto non comporterà pertanto un aumento del numero di domande di permesso di dimora, in quanto è molto improbabile se non impossibile che un adolescente soggiorni per cinque anni in Svizzera ma frequenti la scuola dell'obbligo soltanto per due anni. Dello stesso avviso è anche **VS**.

Proposte

BL e **LU** reputano insufficiente il periodo minimo di scolarità obbligatoria in Svizzera previsto dall'avamprogetto e di conseguenza sollecitano un aumento della soglia in questione a tre anni affinché le persone interessate possano acquisire le competenze linguistiche necessarie. **LU** sottolinea che, in base alla propria esperienza, soltanto in pochissimi casi il criterio d'integrazione relativo alle competenze linguistiche risulta soddisfatto dopo appena due anni. Anche in caso di un anno supplementare di pretirocinio d'integrazione (PTI), con una padronanza linguistica così limitata il conseguimento di un certificato federale di formazione pratica (CFP) è ritenuto difficile.

NE approva il periodo minimo di scolarità obbligatoria di due anni, ma deplora che i corsi di francese non inseriti in un'offerta di formazione transitoria non possano essere considerati ai fini del computo della frequenza scolastica. Inoltre propone che i cittadini esteri francofoni possano attestare le proprie capacità linguistiche mediante un test di lingua. Entrambe le misure agevolerebbero l'accesso delle persone adulte alla formazione professionale.

c) Osservazioni specifiche sul termine di due anni per presentare una domanda di permesso di dimora (art. 30a cpv. 1 lett. a AP-OASA)

AG, AI, BL, BS, GE, JU, LU, NE, OW, SG, SH, TI, UR, VS, ZG e **ZH** approvano l'estensione del termine per la presentazione della domanda.

Anche **VD** la condivide, avendo constatato che il limite di un anno previsto dal diritto attuale spesso costituisce l'unico motivo di rifiuto di una domanda.

d) Osservazioni specifiche sull'obbligo di rivelare la propria identità

LU sottolinea che un pre-esame anonimo delle domande, così come praticato da **LU**, può risultare opportuno, ma anche che è indispensabile conoscere l'identità del richiedente per poter procedere a una valutazione formale di una domanda di permesso di dimora.

NE plaude al fatto che l'avamprogetto abbia mantenuto l'obbligo di provare la propria identità, dato che si tratta di un requisito legale indispensabile per il rilascio di un permesso di dimora. In caso di anonimizzazione, l'autorità competente non sarebbe in grado di emanare una decisione negativa in materia conforme ai principi del diritto amministrativo.

Proposta

ZG chiede di rinunciare all'identificazione dei genitori dei richiedenti di un permesso di dimora in vista di una formazione professionale di base (interpretazione dell'art. 30a cpv. 1 lett. f OA-SA): gli odierni ostacoli legali menzionati nel rapporto esplicativo vanno eliminati tramite una modifica della legge o, eventualmente, interpretando in senso lato la nozione di «importante interesse pubblico» a livello di ordinanza.

e) Osservazioni specifiche sulla questione della disparità di trattamento

Secondo **OW**, approvando l'avamprogetto occorre accettare che si crei una situazione delicata sotto il profilo del diritto degli stranieri, dato che altre categorie di stranieri, tra cui coloro che dispongono di un diritto di soggiorno valido in Svizzera (p. es. persone ammesse provvisoriamente, rifugiati riconosciuti) o desiderano svolgere una formazione terziaria, devono adempiere condizioni più restrittive per ottenere un permesso di dimora per casi di rigore. Anche **UR** richiama l'attenzione su tale disparità, facendo notare inoltre che l'avamprogetto in determinati casi impedirà di fatto l'esecuzione dell'allontanamento.

VD sottolinea che l'applicazione dell'articolo 30a OASA comporta una discriminazione tra chi aspira a una formazione professionale di base e chi ambisce a un percorso accademico, in quanto vari Cantoni non autorizzano le persone che soggiornano illegalmente sul proprio territorio a compiere studi superiori. Questa disparità di trattamento genera a volte degli inconvenienti non voluti dal legislatore, inducendo per esempio persone intenzionate a seguire una formazione universitaria a intraprendere un apprendistato al solo scopo di ottenere un permesso di dimora per sé stessi e la propria famiglia.

f) Altre proposte

Per **LU** e **SH**, occorre ridurre ulteriormente gli ostacoli amministrativi, così come previsto – sottolinea **LU** – per i giovani ucraini che beneficiano di uno statuto di protezione.

NE fa notare, come sottolineato anche nel rapporto esplicativo, che dei casi assimilabili alla fattispecie dell'articolo 30a OASA hanno comunque dovuto essere regolamentati in base all'articolo 30 LStrI in quanto i diretti interessati desideravano formarsi presso delle scuole professionali. Poiché queste ultime non costituiscono un datore di lavoro in senso stretto, l'articolo 30a OASA non è applicabile malgrado il fatto che i rispettivi diplomi rientrino nell'ambito della formazione professionale di base. Sottolineando che per i soggiornanti illegali spesso è più facile frequentare una scuola professionale che convincere un datore di lavoro ad assumerli, **NE** auspica che, per il primo anno di formazione, le scuole professionali possano essere considerate come datore di lavoro ai sensi dell'articolo 30a capoverso 1 lettera b OASA in attesa di trovare un datore di lavoro per una formazione duale.

Secondo **OW**, l'avamprogetto lascia in sospeso vari aspetti, tra cui per esempio l'ammissibilità di un'interruzione della formazione o di un cambiamento di datore di lavoro, la durata massima di un apprendistato, le condizioni affinché una persona che segue una formazione professionale di base possa beneficiare di un ricongiungimento familiare e l'eventuale aiuto sociale ai familiari giunti in Svizzera poiché il salario di apprendista non basta per la sussistenza. Mancano anche indicazioni sulla procedura da seguire dopo la fine della formazione professionale (rilascio di un permesso di dimora o rigida esecuzione dell'allontanamento, ecc.). **OW** auspica pertanto che il rapporto esplicativo si pronunci su tali questioni.

SH chiede che nell'avamprogetto vengano inserite delle disposizioni transitorie a favore di coloro che negli ultimi anni non hanno potuto iniziare una formazione o che hanno dovuto interromperla ma si trovano ancora in Svizzera: queste persone devono avere la possibilità di intraprendere una formazione professionale di base, a patto che un'impresa formatrice sia disposta ad assumerli.

TI afferma di aver investito diverse risorse nell'implementazione del suo Programma d'integrazione cantonale, prevedendo importanti misure volte a favorire la formazione e quindi l'occupazione di persone con statuto di rifugiato e più in generale straniere. Inoltre sottolinea che non è ancora possibile quantificare la ripercussione dell'avamprogetto a livello cantonale, sia in termini di costi del personale impiegato per l'esame dei casi sia per le spese amministrative derivanti. **TI** auspica altresì che venga considerato il maggiore costo che i Cantoni dovranno prendersi a carico estendendo la possibilità di procedere con la formazione e, quindi, anche del periodo di permanenza a beneficio del soccorso d'emergenza. Per queste situazioni, andrebbe pertanto riconosciuto un contributo ricorrente mensile (invece di un forfait *una tantum*) per tutti i membri della famiglia e, per la persona che sta effettuando il percorso di formazione, anche un forfait per l'integrazione.

ZG chiede di interpretare la nozione di «importanti interessi pubblici» (art. 30 cpv. 1 lett. b LStrl) in modo tale che un permesso di lavoro per una formazione professionale di base possa essere accordato in virtù dell'articolo 30a capoverso 1 OASA anche senza il sussistere di un «caso personale particolarmente grave» ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrl.

Rifiuto: **AR, BE, FR, GL, NW, SO e TG** respingono l'avamprogetto nel suo complesso.

a) Osservazioni specifiche sull'avamprogetto

AR considera la modifica proposta un passo nella direzione sbagliata e sottolinea che i soggiorni illegali non vanno (ulteriormente) incentivati. Secondo **AR** e **NW**, le persone la cui domanda d'asilo è stata respinta o che soggiornano illegalmente in Svizzera devono lasciare il Paese, una posizione condivisa anche da **BE** e **GL**.

FR ritiene che l'avamprogetto non tenga conto della prassi e comporti nuove difficoltà sotto il profilo della parità di trattamento. Aggiunge di non aver mai riscontrato casi di applicazione dell'articolo 30a OASA. In simili situazioni si applica l'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrl (casi di rigore), che costituisce lo strumento più equo e meno discriminatorio grazie al quale è possibile tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto.

NW si oppone all'avamprogetto, reputato non solo inutile per l'economia e i diretti interessati, ma anche in contrasto con le basi legali attuali e potenziale causa di numerosi nuovi casi di rigore. L'avamprogetto e il relativo rapporto esplicativo non indicano peraltro come tale contraddizione possa essere risolta. **NW** sottolinea inoltre che l'avamprogetto peggiora la situazione giuridica delle persone ammesse provvisoriamente che, in determinate circostanze, potrebbero contribuire a ovviare alla carenza di manodopera qualificata, e auspica l'elaborazione di proposte per migliorare l'integrazione di questa categoria, mettendo così degli specialisti a disposizione dell'economia.

Per **SO**, la mozione e l'avamprogetto non appaiono sensati. Pur salutando un accesso agevolato alla formazione professionale per persone che si trovano in ogni caso in Svizzera, **SO** ritiene che gli obiettivi della mozione CIP-N 22.3392 possano già essere raggiunti mediante l'attuazione della mozione Markwalder 20.3322 e le disposizioni vigenti relative ai richiedenti l'asilo respinti. Rispetto ai richiedenti l'asilo respinti e alle persone ammesse provvisoriamente, la mozione 22.3392 comporta una disparità di trattamento a favore dei sans papiers, in quanto consente a questi ultimi di richiedere un permesso di dimora già dopo due anni di soggiorno in Svizzera.

Secondo **TG**, l'avamprogetto è contrario alla Costituzione (art. 164 cpv. 1 lett. c Cost.) poiché prevede disposizioni con conseguenze materiali e giuridiche di importanza tale da dover essere emanate a livello di legge.

b) Osservazioni specifiche in merito al periodo di scolarità obbligatoria in Svizzera previsto dall'avamprogetto (art. 30a cpv. 1 lett. a AP-OASA)

Per **AR, BE, NW** e **TG**, il termine di due anni proposto è incoerente rispetto alle condizioni imposte ad altre categorie di stranieri (in particolare le persone ammesse provvisoriamente in Svizzera, cfr. art. 84 cpv. 4 LStrl) per il rilascio di un permesso di dimora per casi di rigore e appare in contraddizione con il soggiorno minimo di cinque anni previsto dalla LAsi (cfr. art. 14 cpv. 2 LAsi). **NW** rileva che l'avamprogetto dovrebbe concretizzare l'articolo 14 capoverso 2 LAsi a livello di ordinanza e non derogare a quest'ultimo.

NW pone altresì l'accento sul fatto che un eventuale allentamento delle condizioni temporali non implica il diritto al rilascio di un permesso di dimora, e auspica una riflessione sull'opportunità di fissare dei termini rigidi in quest'ambito (indipendentemente dalla loro durata).

Secondo **SO** e **TG**, frequentare per due anni la scuola dell'obbligo solo raramente basta per raggiungere il livello richiesto per iniziare una formazione professionale di base. **TG** è dell'avviso che il termine proposto sia poco realistico anche alla luce dell'Agenda Integrazione Svizzera (AIS), sottolineando per giunta che la combinazione tra il periodo minimo di scolarità obbligatoria di due anni e il termine di ben due anni per presentare una domanda di permesso di dimora comporta lacune scolastiche ancora maggiori.

Per **FR**, l'avamprogetto non dovrebbe stabilire delle condizioni temporali, ma limitarsi ad affermare la possibilità di accedere a una formazione professionale di base secondo i criteri dell'articolo 30 capoverso 1 lettera a LStrl, il che consentirebbe di tenere conto di tutte le circostanze del caso senza vincoli temporali. Agendo in questo modo, si eviterebbe anche qualsiasi rischio di disparità di trattamento a favore dei richiedenti l'asilo che desiderano intraprendere una formazione.

c) Osservazioni specifiche sull'allontanamento e il soggiorno al termine della formazione

AR e **BE** ritengono che agevolare l'accesso alla formazione professionale di base equivale a complicare se non addirittura a rendere impossibile l'allontanamento. Secondo **BE**, ad alcune persone, e in particolare a coloro che possono essere allontanati soltanto volontariamente nel proprio Paese d'origine, l'avamprogetto offre la prospettiva, dopo appena due anni di scolarità obbligatoria, di restare durevolmente in Svizzera. In questi casi, la mancanza di collaborazione con le autorità verrebbe «ricompensata» in tempi brevi con la possibilità di accedere a una formazione professionale di base e al diritto di dimora che ne consegue.

Secondo **BE** e **NW**, l'avamprogetto renderà anche più difficile revocare un permesso di dimora per casi di rigore o rifiutare la proroga al termine della formazione professionale. **NW** parte dal presupposto che, al termine di una formazione professionale, le persone interessate saranno più propense a restare in Svizzera a causa della permanenza prolungata, di una migliore integrazione e di maggiori contatti sociali. Oltre a far notare che numerose formazioni sono incentrate sulle specifiche condizioni di vita della nostra società e possono essere sfruttate solo in parte nelle regioni d'origine dei richiedenti l'asilo respinti, **NW** sottolinea che, qualora al termine della formazione non siano soddisfatte le condizioni per il proseguimento della permanenza in Svizzera della persona interessata e dei suoi familiari (art. 31 OASA), la procedura di allontanamento che ne consegue comporterà oneri supplementari in termini di tempo, di personale e di costi per le autorità migratorie e le istanze di ricorso.

BE chiede di illustrare nel rapporto esplicativo le conseguenze giuridiche nel caso in cui le persone interessate desiderino restare in Svizzera al termine della formazione ma non soddisfino le condizioni della LStrl o della LAsi per una prosecuzione del loro soggiorno in Svizzera.

d) Osservazioni specifiche relative alla lotta contro la carenza di personale qualificato

AR, **BE**, **GL** e **NW** reputano che il contributo potenziale delle persone interessate dall'avamprogetto nel lottare contro la carenza di personale qualificato sia marginale se non nullo (**NW**). Dello stesso avviso è anche **TG**, il quale rileva che due anni di scuola dell'obbligo non bastano per un'integrazione linguistica e professionale durevole e, dunque, per avviare in maniera incisiva alla penuria di specialisti.

BE pone l'accento sul fatto che, alla fine di maggio del 2023, su un totale di 597 richiedenti l'asilo respinti presenti nel Cantone soltanto 29 avevano tra 16 e 20 anni e 13 tra 16 e 18 anni. A tale proposito, anche **GL** precisa che l'avamprogetto riguarda solo un numero esiguo di sans papiers. Secondo **BE** e **GL** sono pochi i giovani che, dopo appena due anni di scuola dell'obbligo in Svizzera, dispongono delle conoscenze linguistiche e competenze necessarie per svolgere una formazione professionale di base e, dunque, ottenere un permesso di dimora.

e) Osservazioni specifiche in merito al soggiorno degli altri membri della famiglia

AR, BE e **GL** affermano che, in base al diritto attuale, gli altri membri della famiglia spesso non soddisfano le condizioni per ottenere un permesso di dimora (cfr. art. 31 OASA). **NW** rileva che, qualora ai genitori e ai fratelli e sorelle della persona in formazione venisse negato il permesso di dimora perché non soddisfano i requisiti dell'articolo 31 OASA, si configurerebbe una violazione del diritto alla vita familiare sancito dal diritto internazionale pubblico (art. 8 CEDU). **AR** sottolinea che già il diritto vigente consente di rilasciare permessi di dimora per casi di rigore se sono adempiuti i relativi requisiti.

Secondo **NW** è probabile che non tutti i familiari adulti delle persone in formazione eserciteranno un'attività lucrativa: siccome un salario da apprendista non basta per sostenere un'intera famiglia, sussiste quindi un rischio non trascurabile che queste persone dovranno ricorrere all'aiuto sociale.

f) Osservazioni specifiche sull'obbligo di rivelare la propria identità

BE dubita che delle persone che in precedenza si sono rifiutate di rivelare la propria identità siano poi disposte a farlo pur di svolgere una formazione professionale di base: pertanto ritiene che le agevolazioni previste dall'avamprogetto interesseranno un numero esiguo di persone.

TG sottolinea che il rilascio di un permesso di dimora per casi di rigore implica l'obbligo di rivelare la propria identità.

g) Ulteriori osservazioni

Ricordando che la Confederazione sovvenziona i Cantoni per quanto concerne l'integrazione delle persone con prospettive di permanenza duratura in Svizzera, **GL** ritiene che l'avamprogetto sia in contrasto con tali sforzi per promuovere l'integrazione.

Secondo **TG**, l'avamprogetto è contrario alla Costituzione (art. 164 cpv. 1 lett. c Cost.) poiché prevede disposizioni con conseguenze materiali e giuridiche di importanza tale da dover essere emanate a livello di legge.

5.2 Partiti politici

In sintesi

Approvazione con proposte: **I Verdi, PSS**

Rifiuto: **PLR, UDC**

Approvazione: Il **PSS** e **I Verdi** approvano l'avamprogetto in questa forma e avanzano proposte di modifica.

a) Osservazioni generali

I Verdi e il **PSS** condividono l'obiettivo dell'avamprogetto. Per **I Verdi**, le modifiche proposte potranno tuttavia risolvere solo in parte le attuali difficoltà di accesso alla formazione professionale di base.

Il **PSS** auspica pure la messa in atto, nelle istruzioni della SEM, della mozione Markwalder 20.3322 volta a consentire ai richiedenti l'asilo già integrati nel mercato del lavoro di terminare la loro formazione professionale di base in caso di rifiuto della domanda d'asilo.

b) Osservazioni specifiche e proposte relative al periodo minimo di scolarità obbligatoria in Svizzera di due anni (art. 30a cpv. 1 lett. a AP-OASA)

I Verdi e il **PSS** condividono la riduzione del periodo minimo di scolarità obbligatoria in Svizzera da cinque a due anni prima di poter presentare una domanda di permesso di dimora.

Cambiamento di prassi

Secondo **I Verdi**, il requisito stabilito dalla LAsi di un soggiorno di circa cinque anni (art. 14 cpv. 2 LAsi) impedisce alla nuova regolamentazione prevista dall'avamprogetto di produrre i suoi effetti.

Per quanto concerne i *sans papiers*, **I Verdi** e il **PSS** auspicano che venga adeguata la prassi giuridica relativa al trattamento delle domande di permesso di dimora per casi di rigore. Sottolineando di considerare l'avamprogetto come una decisione in questa direzione, il **PSS** chiede pertanto, così come **I Verdi**, che le domande di permesso di dimora in vista dello svolgimento di una formazione professionale di base presentate da *sans papiers* che hanno frequentato per almeno due anni la scuola dell'obbligo in Svizzera vengano da subito esaminate dai servizi di migrazione e trasmesse alla SEM indipendentemente dalla durata del soggiorno in Svizzera.

Anche per le altre categorie di persone, il **PSS** si augura una riduzione del periodo minimo di soggiorno prima di poter richiedere un permesso di dimora per casi di rigore. Inoltre è favorevole a un allentamento delle condizioni di ammissione in vista dell'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera e alla riduzione del termine previsto all'articolo 84 capoverso 5 LStrl, che, per le persone ammesse provvisoriamente, richiede un soggiorno minimo in Svizzera di cinque anni prima di poter ottenere un permesso di dimora. Il **PSS** sottolinea tuttavia che tali allentamenti non sono previsti dalla mozione CIP-N 22.3392.

Soppressione del periodo minimo di scolarità obbligatoria

Per il **PSS** sarebbe stato meglio se l'avamprogetto avesse rinunciato del tutto a fissare un periodo minimo di frequenza scolastica, visto che i criteri d'integrazione previsti dalla LStrl continueranno comunque a essere applicati in caso di attuazione dell'avamprogetto (art. 30a cpv. 1 lett. d che rinvia all'art. 58a cpv. 1 LStrl). Di conseguenza, anche sopprimendo il criterio della frequenza scolastica l'integrazione della persona interessata verrà in ogni caso presa in considerazione.

Modifica dell'articolo 14 capoverso 2 LAsi

Il **PSS** chiede di adeguare in un secondo momento anche la LAsi, introducendo una disposizione derogatoria all'articolo 14 capoverso 2 LAsi al fine di agevolare l'accesso alla formazione professionale ai richiedenti l'asilo respinti.

c) Osservazioni specifiche e proposte in merito al termine di due anni per presentare una domanda di permesso di dimora (art. 30a cpv. 1 lett. a AP-OASA)

Secondo **I Verdi** e il **PSS**, il termine di due anni per presentare una domanda di permesso di dimora rappresenta un passo nella giusta direzione.

I Verdi e il **PSS** propongono di aumentarlo a cinque anni, sottolineando che ciò contribuirebbe in misura notevole alla lotta contro la carenza di personale qualificato e di lavoratori che affligge attualmente numerosi settori economici.

d) Ulteriori osservazioni specifiche e proposte

Pre-esame anonimo delle domande

Secondo **I Verdi** e il **PSS**, occorre prevedere la possibilità di un esame preliminare della richiesta senza l'obbligo di rivelare la propria identità (pre-esame anonimo). **I Verdi** auspicano un'uniformazione delle diverse prassi cantonali in materia.

Estensione delle condizioni dell'avamprogetto alla formazione terziaria

Il **PSS** chiede che il periodo minimo di scolarità obbligatoria di due anni per poter richiedere un permesso di dimora per casi di rigore venga applicato anche ai sans papiers e ai richiedenti l'asilo respinti che intendono intraprendere una formazione terziaria.

Creazione di una disposizione transitoria per i richiedenti l'asilo respinti

Il **PSS** deplora l'assenza di una disposizione transitoria per i richiedenti l'asilo respinti che hanno dovuto interrompere o non hanno potuto iniziare una formazione professionale di base a causa di una decisione d'asilo negativa, e pertanto si augura che l'avamprogetto venga completato in tal senso. Il **PSS** rileva che questo problema riguarda spesso richiedenti l'asilo la cui domanda non è stata trattata per anni o la cui procedura secondo il vecchio diritto ha richiesto parecchio tempo. Molte di queste persone non possono infatti beneficiare della modifica proposta in quanto non soddisfano il termine di due anni previsto dall'avamprogetto.

Rifiuto: Il **PLR** e l'**UDC** rifiutano l'avamprogetto nel suo complesso

a) Osservazioni

Il **PLR** e l'**UDC** si oppongono alle modifiche proposte, ritenendo che un allentamento della regolamentazione attuale incentiverebbe la migrazione illegale e che l'approvazione dell'avamprogetto rappresenterebbe un passo nella direzione sbagliata, soprattutto alla luce dell'inasprimento della situazione migratoria. Per questi due partiti, le persone oggetto di una decisione d'asilo negativa o non autorizzate a soggiornare in Svizzera devono sistematicamente lasciare il Paese.

Il **PLR** sottolinea per giunta l'importanza di procedure rapide e semplici affinché le persone interessate non debbano restare inutilmente e per un lungo periodo in Svizzera nell'attesa di una decisione d'asilo o dell'esecuzione dell'allontanamento, e invita la SEM e le autorità cantonali competenti a proporre soluzioni per incoraggiare il ritorno volontario nei Paesi d'origine.

Secondo l'**UDC**, l'avamprogetto comporta una disparità di trattamento nei confronti degli altri sans papiers che non intraprendono una formazione professionale di base.

L'**UDC** teme inoltre un aumento delle domande di permesso di dimora presentate ai Cantoni e alla SEM e, di conseguenza, un aumento degli oneri di lavoro.

Per il **PLR**, in situazioni eccezionali occorre applicare le disposizioni per casi di rigore già oggi esistenti, rinviando l'allontanamento delle persone in questione fino al termine della formazione professionale di base.

b) Osservazioni specifiche sul periodo minimo di scolarità obbligatoria in Svizzera di due anni (art. 30a cpv. 1 lett. a AP-OASA)

L'**UDC** ritiene che il periodo di due anni previsto dall'avamprogetto non basti per adempiere i criteri d'integrazione stabiliti dalle disposizioni legali in vigore (art. 58a LStrl).

5.3 Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città, delle regioni di montagna e dell'economia

In sintesi

Approvazione: **Travail.Suisse**

Approvazione con proposte: **USS; UCS**

Rifiuto: **USAM, USI**

Rinuncia a esprimersi: **ACS**

Approvazione: **Travail.Suisse** sostiene l'avamprogetto, condiviso anche da **UCS** e **USS**, che avanzano proposte di modifica dei termini previsti.

a) Osservazioni generali

Secondo **Travail.Suisse**, l'avamprogetto rappresenta un'attuazione minimalista delle proposte di modifica contenute nella mozione CIP-N 22.3392 e non consentirà di aumentare in misura significativa il numero di giovani sans papiers o richiedenti l'asilo respinti che seguono una formazione professionale di base. **Travail.Suisse** si dichiara però altresì consapevole delle difficoltà a mettere in pratica in modo più incisivo la mozione CIP-N 22.3392.

b) Osservazioni specifiche e proposte relative al periodo minimo di scolarità obbligatoria in Svizzera di due anni (art. 30a cpv. 1 lett. a AP-OASA)

Travail.Suisse, **UCS** e **USS** approvano il periodo minimo di due anni previsto dall'avamprogetto.

Secondo l'**UCS**, tale termine potrebbe anche essere soppresso in quanto gli altri requisiti dell'articolo 30a OASA (lett. b-f) bastano per il rilascio di un permesso di dimora. L'**UCS** auspica pure la soppressione del termine «ininterrottamente» nell'articolo 30a capoverso 1 lettera a OASA al fine di tenere conto di eventuali interruzioni del percorso scolastico. Ritenendo che l'espressione «offerte di formazione transitoria senza attività lucrativa» costituisca una restrizione inutile e non corrisponda all'offerta formativa esistente in Svizzera, propone inoltre la formulazione «offerte di formazione riconosciute dallo Stato».

L'**USS** sottolinea che, parallelamente all'avamprogetto, occorre adottare un'istruzione per disciplinare la modifica della prassi giuridica attualmente in vigore al fine di consentire ai sans papiers di presentare una domanda di permesso di dimora dopo un periodo minimo di soggiorno in Svizzera di due anni (anziché cinque come previsto attualmente). Per l'**USS**, senza una tale modifica la riduzione a due anni del periodo minimo di frequenza della scuola dell'obbligo o di partecipazione a offerte di formazione senza attività lucrativa non potrà produrre i suoi effetti.

c) Osservazioni specifiche e proposte in merito al termine di due anni per presentare una domanda di permesso di dimora (art. 30a cpv. 1 lett. a AP-OASA)

Travail.Suisse, **UCS** e **USS** sono favorevoli al termine previsto dall'avamprogetto.

L'**USS** auspica pure un prolungamento di tale termine, senza però indicare una durata precisa.

d) Osservazioni specifiche e proposte in merito al pre-esame informale anonimo della domanda

Per **UCS** e **USS**, sarebbe opportuno che il diritto federale incoraggiasse i Cantoni a istituire la possibilità di un pre-esame informale e anonimo delle domande di permesso di dimora.

e) Ulteriori osservazioni e proposte

Dopo l'entrata in vigore dell'avamprogetto, l'**UCS** propone di adeguare l'articolo 14 capoverso 2 LAsi conformemente alla nuova prassi. Per i sans papiers, la Confederazione dovrebbe indicare ai Cantoni di adeguare la prassi giuridica attuale. L'**UCS** esorta inoltre a trovare una soluzione per non escludere dall'aiuto sociale i richiedenti l'asilo respinti e auspica che, per la durata della formazione professionale di base, anche genitori, fratelli e sorelle dei diretti interessati possano ottenere un permesso di dimora.

L'**USS** chiede infine una soluzione transitoria per i richiedenti l'asilo respinti che, nel corso degli ultimi anni, hanno dovuto interrompere o non hanno potuto iniziare un apprendistato ma continuano a soggiornare in Svizzera.

Rifiuto: **USAM** e **USI** sono contrari all'avamprogetto nel suo complesso.

a) Osservazioni generali

USAM e **USI** respingono l'avamprogetto. L'**USAM** sottolinea che lo scarso numero di domande di permesso di dimora presentate sulla base dell'articolo 30a OASA è dettato dal fatto che le persone interessate vengono spesso regolarizzate prima di iniziare la loro formazione in virtù delle disposizioni ordinarie relative ai casi di rigore (art. 31 OASA). Secondo **USAM** e **USI**, l'avamprogetto comporta una disparità di trattamento con le altre categorie di stranieri, risulta in contraddizione con il periodo minimo di soggiorno di cinque anni previsto dall'articolo 14 capoverso 2 LAsi e offre, mediante l'allentamento dei requisiti dell'articolo 30a OASA, un vantaggio ingiustificato alle persone interessate rispetto agli altri stranieri che osservano le condizioni di ammissione, incoraggiando così la migrazione illegale.

b) Osservazioni specifiche e proposte relative al periodo minimo di scolarità obbligatoria in Svizzera di due anni (art. 30a cpv. 1 lett. a AP-OASA)

USAM e **USI** rilevano inoltre che un periodo minimo di scolarità obbligatoria di due anni non basta per un'integrazione linguistica sufficiente e rende difficile l'accesso alla formazione professionale.

5.4 Tribunali federali

In sintesi

Rinuncia a esprimersi: TAF, TF

5.5 Altre cerchie interessate

In sintesi

Approvazione: AUSL, CP, Freikirchen Schweiz, GastroSuisse

Approvazione con proposte di modifica o riserve:

ACES, Anlaufstelle für Sans-Papiers Basel, ASM (con riserve), Asylex, Berner Beratungsstelle für sans-papiers, Caritas, CDI, CFM, CRS, CSD, CSP, EERS, Futuri Stiftung, GDS, IS, NCBI+FS, NKS, OSAR, Plateforme sans-papiers suisse, Sans-Papiers Beratungsstelle Luzern, Sans-papiers Genève, SCCA, SCCH, SFM, Solinetz, SOS, SOSF, Verein «Bildung für alle – jetzt!», VPOD

Rifiuto: -

Rinuncia a esprimersi: ACS, CDDGP

Approvazione: AUSL, CP, Freikirchen Schweiz e GastroSuisse approvano l'avamprogetto. Anche ACES, Anlaufstelle für Sans-Papiers Basel, ASM (con riserve), Berner Beratungsstelle für sans-papiers, Caritas, CDI, CFM, CRS, CSD, CSP, EERS, Futuri Stiftung, GDS, IS, NCBI+FS, NKS, OSAR, Plateforme sans-papiers suisse, Sans-Papiers Beratungsstelle Luzern, Sans-papiers Genève, SCCA, SCCH, SFM, Solinetz, SOS, SOSF, Verein «Bildung für alle – jetzt!» e VPOD lo condividono, avanzando al tempo stesso proposte di modifica.

a) Osservazioni generali

L'ASM esprime delle perplessità nei confronti degli obiettivi dell'avamprogetto, senza tuttavia avversarlo formalmente. Sottolineando che esso non rappresenta una modifica sostanziale della regolamentazione attuale dei casi di rigore e che i Cantoni mantengono il loro potere di apprezzamento nel quadro dell'esame delle domande di permesso di dimora fondate sull'articolo 30a OASA, l'ASM rileva che gli allentamenti previsti sono in contraddizione con lo statuto giuridico delle persone interessate dall'avamprogetto: si tratta infatti di soggiornanti illegali che in realtà sarebbero tenuti a lasciare la Svizzera, ma ai quali dopo appena due anni si prospetta la possibilità di rimanere nel Paese. Inoltre ritiene che l'avamprogetto non fornisca un contributo sostanziale alla lotta contro la carenza di personale qualificato, visto l'esiguo

numero di persone (in particolare nella categoria dei richiedenti l'asilo respinti) interessate dalle modifiche proposte.

CFM e **CSP** chiedono che nell'articolo 30a OASA venga introdotto un diritto all'ottenimento di un permesso di dimora allo scopo di offrire una via di ricorso al Tribunale federale in caso di rifiuto del permesso di dimora nonché di uniformare le prassi cantonali. Secondo i suddetti partecipanti alla consultazione, l'istituzione di un tale diritto renderebbe realmente effettivo il principio dell'unità della famiglia durante il soggiorno in Svizzera.

Secondo la **CFM**, per avvicinarsi all'obiettivo di una formazione adeguata la politica dovrebbe prendere in considerazione misure che vadano al di là della modifica dell'articolo 30a OASA. Le sue raccomandazioni sono riassunte più avanti sotto «Ulteriori osservazioni e proposte».

b) Osservazioni specifiche e proposte relative al periodo minimo di scolarità obbligatoria in Svizzera di due anni (art. 30a cpv. 1 lett. a AP-OASA)

In generale

AUSL, CP, Freikirchen Schweiz, GastroSuisse e **SFM**, accolgono con favore la riduzione da cinque a due anni del periodo minimo di scolarità obbligatoria in Svizzera senza avanzare proposte di modifica dell'avamprogetto. Per il **CP**, è però necessario continuare a esigere una frequenza minima della scuola dell'obbligo per rispettare i criteri di integrazione.

Anche **ACES, Anlaufstelle für Sans-Papiers Basel, Asylex, Berner Beratungsstelle für sans-papiers, Caritas, CDI, CFM, CRS, CSD, CSP, EERS, Futuri Stiftung, GDS, IS, NCBI+FS, NKS, OSAR, Plateforme sans-papiers suisse, Sans-Papiers Beratungsstelle Luzern, Sans-papiers Genève, SCCA, SCCH, SFM, Solinetz, SOS, SOSF, Verein «Bildung für alle – jetzt!»** e **VPOD** approvano la riduzione da cinque a due anni del periodo minimo di scolarità obbligatoria, considerato un passo nella giusta direzione, ma avanzano pure diverse proposte di modifica (cfr. proposte più avanti).

L'**ASM** esprime delle perplessità riguardo al periodo minimo di due anni previsto dall'avamprogetto, senza tuttavia opporvisi formalmente. Sottolinea che la riduzione di tale periodo comporta delle incoerenze tra le diverse categorie di stranieri e che il relativo termine è in contraddizione con quello dell'articolo 14 capoverso 2 LAsi, aggiungendo che l'ordinanza dovrebbe concretizzare la legge e non derogarvi.

L'**ASM** rileva che, per le autorità cantonali competenti, è fondamentale che la riduzione della frequenza scolastica minima non equivalga a un diritto al rilascio di un permesso di dimora. L'esame caso per caso dei casi di rigore è infatti ritenuto molto importante poiché, anche quando sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 30a capoverso 1 lettera a OASA, ciò non significa che sussista effettivamente un caso di rigore (p. es. se la persona interessata ha attivamente impedito l'esecuzione dell'allontanamento con grande veemenza).

Per l'**ASM**, la regolamentazione del soggiorno degli altri membri della famiglia (genitori, fratelli e sorelle) solleva per giunta diversi interrogativi pratici, dato che questi ultimi potrebbero non adempiere le condizioni per il rilascio di un permesso di dimora (p. es. identità non provata, integrazione insufficiente) mentre la persona in formazione le soddisfa. In pratica, le stesse problematiche si pongono inoltre quando, al termine della formazione professionale di base, la persona in questione non soddisfa più le condizioni per un rinnovo del permesso di dimora.

Proposte

Modifica della prassi relativa all'esame delle domande di permesso di dimora per casi di rigore

Per **ACES, Anlaufstelle für Sans-Papiers Basel, Asylex, Berner Beratungsstelle für sans-papiers, Caritas, CRS, CSP, EERS, Futuri Stiftung, GDS, IS, NCBI+FS, NKS, OSAR, Plate-**

forme sans-papiers suisse, Sans-Papiers Beratungsstelle Luzern, Sans-papiers Genève, SCCA, SCCH, Solinetz, SOS, SOSF, Verein «Bildung für alle – jetzt!» e VPOD, affinché la riduzione del periodo minimo di scolarità obbligatoria produca i suoi effetti occorre che l'avamprogetto sia accompagnato da una modifica della prassi adottata dalle autorità migratorie cantonali e dalla SEM nel trattamento delle domande di permesso di dimora per casi di rigore presentate da persone che soggiornano illegalmente in Svizzera (sans papiers) e intendono svolgere una formazione professionale di base.

I partecipanti sopraccitati chiedono che le autorità competenti esaminino le domande di permesso di dimora dopo due anni di frequenza scolastica in Svizzera indipendentemente dalla durata di soggiorno dei richiedenti, auspicando inoltre che questo cambiamento di prassi venga applicato anche alle domande presentate dai familiari (art. 30a cpv. 3 OASA), le quali devono essere trasmesse alla SEM a prescindere dalla durata di soggiorno in Svizzera se i criteri di integrazione sono soddisfatti (art. 58a LStrl).

Modifica dell'articolo 14 capoverso 2 LAsi

Secondo **ACES, Asylex, Berner Beratungsstelle für sans-papiers, Caritas, CSP, EERS, GDS, IS, NCBI+FS, NKS, OSAR, Plateforme sans-papiers suisse, Sans-Papiers Beratungsstelle Luzern, Sans-papiers Genève, SCCH e SOS**, in una fase successiva occorrerà valutare una modifica dell'articolo 14 capoverso 2 LAsi e prevedere una regolamentazione derogatoria per quanto concerne la durata minima di soggiorno delle persone che seguono una formazione professionale di base. Per **SCCA, Solinetz, SOSF, Stiftung Futuri, Verein «Bildung für alle – jetzt!» e VPOD**, è fondamentale adeguare sin d'ora la legge sull'asilo.

Dello stesso avviso è anche la **CRS**, che propone di introdurre una durata minima di soggiorno di due anni per i richiedenti l'asilo respinti attraverso una modifica dell'OASA (p. es. conteggiando doppiamente la durata del soggiorno di bambini e ragazzi) o una modifica della LAsi, senza però ritardare la messa in atto della presente modifica dell'articolo 30a OASA.

Soppressione del periodo minimo di scolarità obbligatoria nell'articolo 30a capoverso 1 lettera a OASA

Anlaufstelle für Sans-Papiers Basel, Berner Beratungsstelle für Sans-Papiers, CDI, CSD, Sans-papiers Genève, Sans-Papiers Beratungsstelle Luzern, Solinetz e VPOD auspicano la soppressione del periodo minimo di scolarità obbligatoria, visto che per il rilascio di un permesso di dimora occorre comunque soddisfare i criteri d'integrazione (art. 58a cpv. 1 LStrl).

La **CSD** rileva che, contrariamente a quanto affermato nel rapporto esplicativo, le conoscenze necessarie per seguire una formazione professionale di base possono essere acquisite anche mediante corsi intensivi di lingua, corsi di competenze di base e altre offerte di qualificazione adeguate, come è spesso il caso per le persone che arrivano in Svizzera soltanto a 16 anni o più tardi. Proprio per questo motivo, a metà del decennio scorso la Confederazione e i Cantoni hanno finanziato e lanciato con successo tutta una serie di programmi d'integrazione, che sarebbe quindi opportuno tenere in considerazione. A tale proposito, la **CSD** ricorda che l'avamprogetto prevede peraltro il mantenimento dei criteri d'integrazione di cui all'articolo 58a LStrl.

L'**ASM** sottolinea che, visto il margine di apprezzamento lasciato dalla legislazione alle autorità migratorie cantonali competenti e alla SEM nell'ambito del rilascio di permessi di dimora per casi di rigore, il mantenimento di un termine rigido anche se modificato non comporta necessariamente il rilascio di un tale permesso dopo un certo lasso di tempo, dato che la valutazione delle relative domande avviene caso per caso. Pertanto si pone la questione se sia veramente necessario fissare un termine preciso nell'articolo 30a capoverso 1 lettera a OASA.

Contabilizzazione di altre formazioni od offerte di formazione come periodo di scuola dell'obbligo

La **CDI** propone che la partecipazione a offerte formative senza attività lucrativa riconosciute dallo Stato sia contabilizzata come periodo di scuola dell'obbligo ai sensi dell'avamprogetto. Anche **NCBI+FS** condivide tale parere, auspicando che, oltre alla scuola dell'obbligo e alle offerte di formazione transitoria senza attività lucrativa, vengano computati anche i corsi di lingua e altre formazioni in Svizzera e all'estero.

Per il **CSP**, andrebbero contabilizzati come periodo di scuola dell'obbligo anche gli stage professionali richiesti per accedere a o frequentare determinate scuole universitarie professionali (SUP), la componente pratica delle maturità professionali (maturità professionale che si può conseguire durante l'apprendistato, dopo l'AFC o direttamente dopo la scuola di cultura generale o di commercio) nonché altre «passerelle» tra i diversi percorsi formativi.

Estensione delle condizioni dell'articolo 30a OASA all'accesso alla formazione terziaria

Anlaufstelle für Sans-Papiers Basel, Futuri Stiftung, GDS, Sans-Papiers Beratungsstelle Luzern, SCCA, SOFS, Solinetz, Verein «Bildung für alle – jetzt!» e VPOD chiedono che le condizioni previste dall'avamprogetto siano estese allo svolgimento di una formazione terziaria, auspicando che tutti gli adolescenti e giovani adulti sans papiers e tutte le persone la cui domanda d'asilo è stata respinta, che hanno frequentato la scuola dell'obbligo per due anni e seguono una formazione siano presi in considerazione nell'OASA. Inoltre propongono che la SEM e la SEFRI elaborino un catalogo delle formazioni iniziali autorizzate (in aggiunta alla formazione professionale di base).

c) Osservazioni specifiche e proposte in merito al termine di due anni per presentare una domanda di permesso di dimora (art. 30a cpv. 1 lett. a AP-OASA)

In generale

Tutte le organizzazioni interpellate condividono il principio di un'estensione del termine per la presentazione di una domanda di permesso di dimora; la maggioranza di esse propone in aggiunta di aumentarlo a cinque anni. Una minoranza ne auspica o chiede formalmente la soppressione tout court.

Proposte

Estensione a cinque anni del termine di cui all'articolo 30a capoverso 1 lettera a OASA

Asylex, CRS, CSP, Futuri Stiftung, GDS, IS, NCBI+FS, NKS, OSAR, Plateforme sans-papiers, Sans-Papiers Beratungsstelle Luzern, Sans-papiers Genève, SCCA, SCCH, Solinetz, SOS, SOSF, Verein «Bildung für alle – jetzt!» e VPOD, pur ritenendo che l'aumento a due anni del termine previsto dall'avamprogetto sia un passo nella giusta direzione, propongono di estenderlo a cinque anni al fine di agevolare l'accesso alla formazione professionale di base dei sans papiers e dei richiedenti l'asilo respinti.

NCBI+ FP, NKS, OSAR, SCCA, SCCH e SOS propongono la formulazione seguente:

Articolo 30a capoverso 1 lettera a OASA:

il richiedente ha frequentato la scuola dell'obbligo ininterrottamente per almeno due anni in Svizzera e ha successivamente presentato una domanda entro **cinque anni**; la partecipazione a offerte di formazione transitoria senza attività lucrativa è contabilizzata come periodo di scuola dell'obbligo;

Soppressione del termine di cui all'articolo 30a capoverso 1 lettera a OASA per la presentazione della domanda

Per **ACES, Anlaufstelle für Sans-Papiers Basel, Berner Beratungsstelle für Sans-Papiers, CRS, CSP e Verein «Bildung für alle – jetzt!»**, sarebbe anche possibile eliminare del tutto il termine in questione. **ACES, Caritas, CSD e EKS** ne auspicano formalmente la soppressione.

Caritas propone la formulazione seguente:

Articolo 30a capoverso 1

¹ Per consentire a uno straniero senza statuto di soggiorno regolare di acquisire una formazione professionale di base è possibile rilasciargli un permesso di dimora per la durata della formazione, se:

- a. il richiedente ha frequentato la scuola dell'obbligo ininterrottamente per almeno due anni in Svizzera e ha ~~successivamente presentato una domanda entro due anni~~; la partecipazione a offerte di formazione transitoria senza attività lucrativa è contabilizzata come periodo di scuola dell'obbligo;

d) Osservazioni specifiche e proposte relative al pre-esame anonimo delle domande di permesso di dimora

ACES, Anlaufstelle für Sans-Papiers Basel, Asylex, Berner Beratungsstelle für Sans-Papiers, Caritas, CDI, CRS, CSD, CSP, EERS, Futuri Stiftung, GDS, IS, NCBI+FP, plateforme sans-papiers, Sans-Papiers Beratungsstelle Luzern, sans-papiers Genève, SCCH, SFM, Solinetz, SOS, SOSF, Verein «Bildung für alle – jetzt!» e VPOD propongono di prevedere un pre-esame informale delle domande di permesso di dimora. Anche la **CFM** si esprime in tal senso, auspicando l'elaborazione di strategie per un esame formale anonimo o un pre-esame delle domande dato che ciò consentirebbe di armonizzare le pratiche cantonali in materia di trattamento dei casi di rigore.

ACES, Anlaufstelle für Sans-Papiers Basel, Asylex, Caritas, CRS, EERS, Futuri Stiftung, GDS, IS, NCBI+FS, NKS, OSAR, Plateforme sans-papiers, Sans-Papiers Beratungsstelle Luzern, SCCH, Solinetz, SOS, SOSF e Verein «Bildung für alle – jetzt!» propongono la formulazione seguente:

Articolo 30a capoverso 1 lettera f OASA

f. Nel quadro dell'esame preliminare della domanda si rinuncia alla rivelazione dell'identità.

L'**ASM** dubita che le persone che fino a oggi sono riuscite a evitare l'esecuzione dell'allontanamento occultando la propria identità saranno invece pronte a rivelarla a seguito degli allentamenti dei termini previsti dall'avamprogetto.

e) Ulteriori osservazioni e proposte

Disposizione transitoria

ACES, Asylex, Caritas, CDI, CRS, CSD, CSP, IS, OSAR, SCCH e SOS chiedono di introdurre una disposizione transitoria per i richiedenti l'asilo respinti che, a causa di una decisione d'asilo negativa, negli ultimi anni hanno dovuto interrompere o non hanno potuto iniziare una formazione professionale di base già avviata o concordata in maniera vincolante. Per beneficiarne, i diretti interessati devono tuttora soggiornare in Svizzera e disporre di un datore di lavoro pronto ad assumerli.

ACES, Asylex, IS, NCBI+FS, NKS, OSAR, SCCH e SOS propongono la formulazione seguente:

Introduzione di una disposizione transitoria articolo 91e OASA

Non è soggetto ai termini di cui all'articolo 30a capoverso 1 lettera a OASA chi soddisfa le ulteriori condizioni dell'articolo 30a capoverso 1 lettere b-f e:

- continua a soggiornare in Svizzera;
- a causa di una decisione d'asilo negativa, negli ultimi cinque anni ha dovuto interrompere o non ha potuto iniziare una formazione professionale di base già avviata o concordata in maniera vincolante.

La **CRS** propone la formulazione seguente:

Introduzione di una disposizione transitoria articolo 91e OASA

Non è soggetto alle condizioni e ai termini di cui all'articolo 30a capoverso 1 lettera a AP-OASA chi:

- a causa di una decisione d'asilo negativa, negli ultimi cinque anni non ha potuto iniziare o ha dovuto interrompere una formazione professionale di base già avviata;
- continua a soggiornare in Svizzera;
- soddisfa le ulteriori condizioni di cui all'articolo 30a OASA.

Attuazione della mozione Markwalder 20.3322

ACES, Caritas, CDI, CFM, CRS, EERS, Futuri Stiftung, IS, NCBI+FS, OSAR, SCCA, Soli-netz, SOS, SOSF e VPOD condividono la revisione delle istruzioni della SEM (possibilità di prorogare il termine di partenza dei richiedenti l'asilo respinti per consentire la conclusione di una formazione professionale di base già iniziata; attuazione della mozione Markwalder 20.3322).

ACES, Caritas, CDI, CFM, CRS, EERS, Futuri Stiftung, IS, NCBI+FS, OSAR e SOS e sottolineano che la proroga del termine di partenza comporta però anche degli inconvenienti. Le persone interessate da una decisione d'asilo negativa che fissa un termine di partenza sono infatti escluse dall'aiuto sociale (cfr. art. 82 cpv. 1 LAsi) e sono tenute a vivere nelle strutture del soccorso d'emergenza. Anche **CDI** e **CFM** condividono tale orientamento, ritenendo che debbano essere trovate delle soluzioni.

Vengono avanzate le proposte seguenti:

- **ACES, CRS, IS, NCBI+FS, NKS, OSAR, SCCH e SOS** raccomandano, in una fase successiva, di studiare delle soluzioni per evitare (almeno temporaneamente) l'esclusione dall'aiuto sociale delle persone colpite da una decisione d'allontanamento passata in giudicato e a cui è stato imposto un termine di partenza (art. 82 cpv. 1 LAsi). In seguito auspicano, se necessario, la creazione di una base legale per aiutare a portare a termine una formazione professionale di base già iniziata, che includa anche le famiglie o le persone di riferimento degli adolescenti e giovani adulti interessati. **Caritas** e **CRS** condividono tale orientamento e auspicano una regolamentazione derogatoria per le persone interessate e le rispettive famiglie in analogia all'articolo 82 capoverso 2^{bis} LAsi (moratoria decisa dal DFGP), affinché le autorità cantonali competenti possano concedere l'aiuto sociale ai richiedenti l'asilo respinti colpiti da una decisione d'allontanamento passata in giudicato e a cui è stato imposto un termine di partenza (art. 82 cpv. 1 LAsi).

- Secondo **ACES, NCBI+FS, IS, NKS, OSAR, SCCH** e **SOS**, le autorità cantonali competenti dovrebbero inoltre permettere alle persone che svolgono una formazione professionale di base di continuare a vivere nel loro alloggio attuale ed evitare il loro trasferimento in strutture del soccorso d'emergenza (applicazione dell'art. 82 cpv. 3^{bis} LAsi da parte delle autorità cantonali competenti).

L'**ASM** rileva che il salario di un apprendista non basta a coprire i bisogni di un'intera famiglia se gli altri suoi membri non esercitano un'attività lucrativa, il che accresce il rischio di dipendenza dall'aiuto sociale. Benché tale rischio sia ridotto sotto il profilo quantitativo, occorre comunque tenerne conto.

Ulteriori osservazioni e raccomandazioni

Parallelamente all'avamprogetto, secondo la **CFM** occorre incoraggiare una presa di coscienza politica sulla questione della disparità di accesso dei giovani alla formazione professionale di base, sostenere maggiormente le persone in formazione e le aziende formatrici, offrire maggiori certezze per quanto riguarda il diritto al soggiorno durante la formazione e integrare il salario delle persone in formazione non mediante l'aiuto sociale o il soccorso d'emergenza, ma tramite un sistema di borse di studio accessibile a tutti. Al fine di promuovere sinergie tra i diversi approcci, la **CFM** propone di elaborare un piano d'azione nazionale «Qualità della formazione nella società migratoria» finalizzato a garantire pari opportunità a tutti i bambini e adolescenti che, per un breve periodo o a lungo termine, vivono in Svizzera.

Per la **CRS**, l'avamprogetto comporterà un aumento delle domande di permesso di dimora presentate ai Cantoni e alla SEM. A livello di istruzione, occorrerebbe quindi imporre alle autorità migratorie cantonali di tenere una statistica delle domande presentate dopo l'adeguamento dell'articolo 30a OASA, che comprenda anche quelle non trasmesse alla SEM poiché di competenza delle suddette autorità.

L'**ASM** sottolinea che un'impresa formatrice avrà l'interesse a formare un richiedente l'asilo respinto soprattutto se in seguito potrà metterne a frutto le competenze nel quadro di un rapporto di lavoro ordinario. Se tuttavia alla fine della formazione professionale di base non dovessero essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 31 OASA, l'autorità cantonale dovrà disporre l'allontanamento conformemente al diritto degli stranieri. I Cantoni che procedono in questo modo devono esserne consapevoli.

6. Sintesi dei pareri espressi in occasione dell'incontro informativo e di discussione del 5 settembre 2023

Oltre alle autorità federali, hanno partecipato all'incontro le organizzazioni interessate dei Cantoni, delle città e dei Comuni e quelle dei lavoratori, le organizzazioni non governative (ONG) e le altre cerchie interessate². L'obiettivo di questa riunione era di informare sull'avamprogetto posto in consultazione e di approfondire il dibattito. Le opinioni dei partecipanti sono state espresse indipendentemente dalle risposte scritte alla consultazione delle organizzazioni invitate a pronunciarsi.

Durata di soggiorno necessaria in Svizzera per i richiedenti l'asilo respinti

Secondo alcuni partecipanti, dopo la messa in atto della modifica di ordinanza proposta occorrerà anche ridurre a due anni o sopprimere del tutto la durata minima di soggiorno di cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo prevista dalla legge per il rilascio di un permesso di dimora finalizzato allo svolgimento di una formazione professionale di base (art. 14 cpv. 2 LAsi). Altri partecipanti hanno chiesto che una tale modifica di legge venga attuata parallelamente all'adeguamento dell'ordinanza, in particolare perché ritengono che modificare l'ordinanza non produce effetti per i richiedenti l'asilo respinti se la durata minima di soggiorno stabilita dalla legge per il rilascio di un permesso di dimora per casi di rigore resta fissata a cinque anni. Ciò garantisce anche la parità di trattamento con i *sans papiers* nella stessa situazione, per i quali non è previsto un periodo minimo di soggiorno.

È stato altresì fatto notare che l'avamprogetto posto in consultazione non prevede una disposizione transitoria per le persone che hanno dovuto interrompere o non hanno potuto iniziare un apprendistato.

È stata infine sollevata la questione delle ripercussioni della riduzione da cinque a due anni del periodo minimo di scolarità obbligatoria sulla regolamentazione dei casi di rigore per i familiari. Si tratta di una situazione paragonabile a quella dello statuto di protezione S, che prevede la possibilità di portare a termine una formazione professionale di base anche dopo un'eventuale sospensione del suddetto statuto. A tale proposito, è stato suggerito di trattare queste situazioni ritenute comparabili allo stesso modo. Per i giovani interessati dall'avamprogetto, le conseguenze sui familiari di una domanda di permesso di dimora per casi di rigore assumono grande importanza.

Periodo minimo di scolarità obbligatoria in Svizzera

I partecipanti si sono generalmente espressi in maniera positiva sull'intento dell'avamprogetto di ridurre da cinque a due anni il periodo minimo di scolarità obbligatoria in Svizzera necessario per poter presentare una domanda di permesso di dimora per casi di rigore. Il fatto che i giovani interessati abbiano trovato un posto di apprendistato e soddisfino i criteri d'integrazione prova già che dispongono delle competenze personali necessarie. Si può an-

² Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) // Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CCDGP), Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP), Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori delle scuole professionali (CSD), Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS), Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS), Unione delle città svizzere (UCS), Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM) // Unione sindacale svizzera (USS) // Caritas Svizzera, Centre Social Protestant (CSP), Collectif de soutien aux *sans-papiers* de Genève (CSSP), Commissione federale della migrazione (CFM), Plateforme nationale *sans-papiers*, Osservatorio svizzero sul diritto d'asilo e degli stranieri (ODAS), Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati (OSAR), Solidarité sans frontières (Sosf), Croce Rossa Svizzera (CRS).

che fare affidamento sulla decisione delle imprese formatrici, che devono procedere a una selezione minuziosa indipendentemente dalla durata della frequenza scolastica in Svizzera. Per questo motivo, alcuni partecipanti auspicano la soppressione totale di questa condizione.

È stato sottolineato che la nozione di «scuola dell'obbligo» andrebbe definita in maniera più precisa, soprattutto in relazione alle offerte di formazione transitoria. Si registrano per esempio casi di giovani di 15 o 16 anni non più ammessi in una scuola pubblica per via della loro età e quindi costretti a frequentare una scuola privata. Oggi l'offerta formativa è assai diversificata e, dunque, occorre definire più precisamente cosa s'intende per offerta transitoria e fino a che età la frequenza di una scuola viene presa in considerazione. Un partecipante ha proposto di integrare il termine «scuola dell'obbligo» con l'espressione «o altre offerte di formazione riconosciute».

È stata pure discussa la necessità di introdurre una disposizione derogatoria specifica meno restrittiva e più flessibile per determinati settori economici colpiti da una forte carenza di manodopera. I partecipanti si sono perlopiù opposti a una tale ipotesi, rilevando che gli apprendisti non devono soltanto dimostrare il loro valore all'interno dell'impresa formatrice, ma anche nell'ambito della scuola professionale e dei corsi interaziendali, ragione per cui differenziare i requisiti in base ai settori economici non ha senso. Il rispetto dei criteri d'integrazione è inoltre importante in ogni caso.

Termine per la presentazione della domanda dopo la fine della scuola dell'obbligo

Vari partecipanti si sono espressi sulla proposta di aumentare da uno a due anni il termine per presentare una domanda di permesso di dimora per casi di rigore dopo la fine della scuola dell'obbligo. Se per alcuni si tratta di una misura sufficiente, altri auspicano un prolungamento ulteriore o la soppressione totale del termine in questione. I giovani interessati hanno difficoltà a trovare un posto di apprendistato soprattutto a causa della precarietà del loro soggiorno; inoltre la necessità di seguire dei corsi di preparazione può comportare dei ritardi. Per taluni, non dovrebbe valere nessun'altra condizione di ammissione all'infuori del rispetto dei criteri d'integrazione e, all'occorrenza, della frequenza della scuola dell'obbligo.

Pre-esame anonimo e informale della domanda di permesso di dimora

In base al diritto in vigore, le autorità migratorie cantonali competenti possono prevedere per i *sans papiers* un pre-esame anonimo e giuridicamente non vincolante delle domande di permesso di dimora per casi di rigore. Tale facoltà a oggi è sfruttata soltanto da pochi Cantoni, il che è dovuto in parte al fatto che offrire «consulenza sulle possibilità di successo» non rientra tra i compiti delle autorità in questione. Alcuni partecipanti hanno sottolineato che, per i giovani interessati, è importante mantenere inizialmente l'anonimato, dato che non vogliono mettere a rischio il resto della famiglia presentando una domanda di permesso di dimora. È stato quindi suggerito che la Confederazione incoraggi i Cantoni a introdurre una tale possibilità.

7. Elenco dei partecipanti che hanno risposto

1. Kantone / Cantons / Cantoni

Kanton Aargau, Regierungsrat	AG
Kanton Appenzell Ausserrhoden, Regierungsrat	AR
Kanton Appenzell Innerrhoden, Regierungsrat	AI
Kanton Bern, Regierungsrat	BE
Kanton Basel-Landschaft, Regierungsrat	BL
Kanton Basel-Stadt, Regierungsrat	BS
Canton de Fribourg, Conseil d'État	FR
République et canton de Genève, Conseil d'État	GE
Kanton Glarus, Regierungsrat	GL
Kanton Graubünden, Regierungsrat	GR
Canton du Jura, Conseil d'Etat	JU
Kanton Luzern, Regierungsrat	LU
République et canton de Neuchâtel, Conseil d'État	NE
Kanton Nidwalden, Regierungsrat	NW
Kanton Obwalden, Regierungsrat	OW
Kanton St. Gallen, Regierungsrat	SG
Kanton Solothurn, Regierungsrat	SO
Kanton Schaffhausen, Regierungsrat	SH
Kanton Thurgau, Regierungsrat	TG
Repubblica e Cantone Ticino, il Consiglio di Stato	TI
Kanton Uri, Regierungsrat	UR
Canton de Vaud, Conseil d'État	VD
Canton du Valais, Conseil d'État	VS
Kanton Zug, Regierungsrat	ZG
Kanton Zürich, Regierungsrat	ZH

2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell'Assemblea federale

FDP. Die Liberalen	FDP
PLR. Les Libéraux-Radicaux	PLR
PLR. I Liberali-Radicali	PLR
GRÜNE Schweiz	Grüne Schweiz
Les VERT-E-S suisses	Les Verts
VERDI svizzera	I Verdi
Schweizerische Volkspartei	SVP
Union démocratique du centre	UDC
Unione democratica di centro	UDC
Sozialdemokratische Partei der Schweiz	SP
Parti socialiste suisse	PSS
Partito socialista svizzero	PSS

3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Schweizerischer Gemeindeverband	SGV
Association des Communes Suisses	ACS
Associazione dei Comuni Svizzeri	ACS
Schweizerischer Städteverband	SSV
Union des villes suisses	UVS
Unione delle città svizzere	UCS

4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faïtières de l'économie qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dell'economia

Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers Unione svizzera delle arti e mestieri	sgv USAM USAM
Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori	SAV UPS USI
Schweiz. Gewerkschaftsbund Union syndicale suisse Unione sindacale svizzera	SGB USS USS
Travail.Suisse	Travail.Suisse

5. Eidgenössische Gerichte / tribunaux fédéraux / tribunali della Confederazione

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale	BGer TF TF
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale	BvGer TAF TAF

6. Weitere interessierte Kreise / Autres milieux concernés / altre cerchie interessate

Anlaufstelle für Sans-papiers Basel	
Arbeitsintegration Schweiz Insertion Suisse Inserimento Svizzera	AIS IS IS
AsyLex	

Berner Beratungstelle für Sans-papiers	
Verein «Bildung für alle – jetzt!»	
CARITAS Schweiz CARITAS Suisse CARITAS Svizzera	Caritas
Centre Patronal	CP
Centre social protestant CSP Vaud et Genève	CSP
Eidgenössische Migrationskommission Commission fédérale des migrations Commissione federale della migrazione	EKM CFM CFM
Demokratische Juristinnen und Juristen Schweiz Juristes démocrates de Suisse Giuristi democratici svizzeri	DJS JSD GDS
Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz Église évangélique réformée de Suisse	EKS EERS
Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz Entraide Protestante Suisse Aiuto delle chiese evangeliche svizzere	HEKS EPER ACES
Dachverband Freikirchen und christliche Gemeinschaften Schweiz	Freikirchen Schweiz
Futuri Stiftung	Futuri Stiftung
GastroSuisse	GastroSuisse
Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und –direktoren	KKJPD CCDJP

Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia	CDDGP
Konferenz der städtischen und kantonalen Integrationsbeauftragten Conférence suisse des délégués à l'intégration Conferenza Svizzera dei delegati all'integrazione	KID CDI CDI
National Coalition Building Institute	NCBI+FS
Schweizerische Flüchtlingshilfe Organisation suisse d'aide aux réfugiés Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati - OSAR	SFH OSAR
Plateforme sans-papiers Suisse	
Schweizerisches Arbeiterhilfswerk Oeuvre d'entraide ouvrière Soccorso operaio svizzero	SAH OSEO SOS
Sans-Papiers Beratungstelle Luzern	
Sans-papiers Genève	
Save the Children Schweiz Save the Children Suisse Save the Children Svizzera	SCCH
Solidarité sans frontières	SOSF
Gewerkschaft im Service public Syndicat des services publics	Vpod SSP
Solinetz	
Plattform «Zivilgesellschaft in Asyl-Bundeszentren» Plateforme « Société civile dans les centres fédéraux	ZiAB

d'asile » Piattaforma «Società civile nei centri della Confederazione per richiedenti l'asilo»	SCCFA SCCA
Schweizerisches Forum für Migrations- und Bevölkerungsstudien Forum suisse pour l'étude des migrations et de la population	SFM SFM
Netzwerk Kinderrechte Schweiz Réseau Suisse des droits de l'enfant Rete svizzera diritti del bambino	NKS NKS NKS
Schweizerische Direktorinnen- und Direktorenkonferenz der Berufsfachschulen Conférence suisse des directrices et directeurs d'écoles professionnelles Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori delle scuole professionali	SDK CSD CSD
Schweizerisches Rotes Kreuz Croix-Rouge suisse Croce Rossa Svizzera	SRK CRS CRS
Verband Schweizerischer Arbeitsmarktbehörden Association des Offices Suisse de Travail Associazione degli Uffici Svizzeri del Lavoro	VSAA AOST AUSL
Vereinigung der Kantonalen Migrationsbehörden Association des services cantonaux de migration Associazione dei servizi cantonali di migrazione	VKM ASM ASM